

CAMPIONATO AMATORIALE OVER 35 ALTO CASERTANO

Oggetto: Sentenza Giudice Sportivo CAO35 Alto Casertano gara VStars Vairano c. Roccamonfina del 06.10.2018

La società VStars Vairano, nella persona del responsabile / Dirigente Ufficiale, sig. Thomas Scalera in data 07.10.2018 presentava ricorso avverso l'omologazione della gara VStars Vairano c. Roccamonfina disputata in data 06.10.2018 sull'impianto sportivo Visco-Supino di Vairano Scalo (CE), terminata al termine degli 80 minuti regolamentari sul risultato di 0-2.

Orbene, la società ricorrente lamenta che nel corso della gara in oggetto, più nello specifico durante il secondo tempo regolamentare, la società ospitata schierava il Sig. Capozio Marco quale calciatore di movimento, che a dire della ricorrente non risultava tesserato entro il mercoledì 03.10.2018 antecedente la gara e tantomeno tesserabile in ragione del mancato raggiungimento dei 35 anni di età.

Per tali motivi la società VStars Vairano chiedeva la non omologazione della gara in oggetto e la vittoria per 3-0 "a tavolino" per "*l'evidente violazione del regolamento in vigore*".

Ritenuto che:

- La società ricorrente menziona unicamente l'art. 6 del regolamento del torneo che ci occupa dimenticando oppure mal interpretando od omettendo l'art. ivi richiamato (art.3) che dispone i Requisiti per l'iscrizione delle associazioni all'attività ufficiale del settore calcio che così sancisce: "*Le associazioni sportive che intendono aderire al presente campionato over 35 devono comporre una lista di un massimo di 30 giocatori non tesserati (ovvero tesserati ma che non partecipano ad alcuna attività agonistica federale). Questi non potranno avere un'età maggiore di anni 35, **per cui per l'anno 2018/2019 potranno partecipare i nati fino al 31.12.1983.***" Pertanto, come promemoria alla società ricorrente nonché a tutte le società iscritte al campionato che ci occupa, è bene ricordare che questa norma, adottata da più di un decennio dai membri organizzatori (sic!!!), permette il tesseramento entro il 31 dicembre del campionato stesso a tutti i tesserati integrativi che, seppur non abbiano già compiuto i 35 anni d'età, li compiano nell'anno solare e quindi, come nel campionato che ci occupa, entro il 31.12.2018.
- Il secondo punto oggetto del promosso ricorso, riguarda il tardivo tesseramento del Sig. Capozio Marco, che a dire del responsabile della società VStars Vairano, sarebbe avvenuto soltanto il giorno antecedente la gara (sic!!!), in apparente violazione del dettato disposto dall'Art. 6 così dispone circa il tesseramento integrativo "[...] *Le domande di tesseramento potranno essere presentate entro il 31.8.2018. Gli atleti dovranno essere tesserati entro la giornata del mercoledì alle ore 17 per poter partecipare alla gara in programma del sabato. In difetto, l'atleta potrà prendere parte alla gara della settimana successiva. I tesseramenti successivi vengono effettuati mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica*

info@cao35.it inviando anche una copia della carta di identità al contempo direttamente dal responsabile di ogni squadra sul sito summenzionato nello spazio dedicato alla propria squadra indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di maglia”.

Orbene a tal proposito rileva che il responsabile della compagine di Roccamonfina, sig. Mario Grasso, in modo certamente attento e scrupoloso, inoltrava allo scrivente Giudice Sportivo/ Organizzatore del CAO35 –Alto Casertano tutta la sopramenzionata documentazione attraverso e-mail in data 02.10.2018 e, per sincerarsi del corretto inoltro della stessa, contattava il sottoscritto telefonicamente che gli confermava il buon esito del del tesseramento. L’adempimento che perfeziona il tesseramento di un calciatore per il nostro campionato è pertanto da rinvenire esclusivamente in quanto sancito dall’art. 6 e non **nell’effettivo caricamento dei dati del nuovo tesserato sul sito ufficiale, onere dello scrivente, il quale può iscrivere sul sito il nuovo tesserato nel tempo utile per permettere la corretta utilizzabilità della lista/distinta della società richiedente.**

La mancata presenza del tesserino, che ricordo, invece, ha valenza soltanto ai fini assicurativi del tesserato, rileva soltanto in caso di infortunio del calciatore non assicurato, per il quale, si specifica, si assume la completa responsabilità il responsabile della squadra di appartenenza e ciò sino al completamento della procedura prevista per l’assicurazione convenzionato con il CSI.

- Circa l’ultimo punto contestato dalla ricorrente, ricordo alla stessa e a tutte le società iscritte al nostro campionato, che i calciatori senza tesserino CSI (ripeto valido ai fini assicurativi) se correttamente inseriti nelle liste di appartenenza, devono consegnare all’arbitro documento di identità ai fini del riconoscimento, cosa evidentemente avvenuta. Ove si volessero avanzare dei dubbi circa l’identità anagrafica e non, dei calciatori presenti in distinta quando ci si reca al campo per la gara, è onere e diritto delle società chiedere prima dell’inizio della gara, durante l’intervallo o al termine della gara stessa, attraverso l’arbitro designato, il documento di identità in corso di validità del tesserato *de quo*. Onere che, secondo quanto riscontrato, non è stato adempiuto dalla società ricorrente.
- Qualora la società ricorrente intendesse contestare la correttezza e l’identità del Sig. Capozio, si invita la compagine Vairanese a chiedere, anche se non proposto ritualmente sabato nel corso delle gara, l’esibizione della documento di identità del calciatore (sia ai fini del riscontro dei requisiti per la partecipazione di esso al nostro campionato sia per eventualmente riscontrarne l’identità stessa), semmai anche attraverso un incontro alla presenza del giocatore, e del direttore di gara per il riconoscimento. Ma, dal tenore del ricorso non sembra che la società ricorrente ne contesti l’identità.

p.q.m.

lo scrivente Giudice Sportivo Adito respinge il ricorso promosso dalla squadra VStars Vairano per la gara gara VStars Vairano c. Roccamonfina disputata in data 06.10.2018 sull'impianto sportivo Visco-Supino di Vairano Scalo (CE), per l'effetto omologa la gara *de quo* con il punteggio di 0-2 come da risultanze del referto arbitrale.

Invita la società ricorrente a versare la quota corrispondente alla tassa per il reclamo presso la sede dell'organizzatore del Campionato.

Vairano Patenora, 08.10.2018

Il Giudice Sportivo